ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-518 del 05/08/2015
Oggetto	Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto in economia del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Sezione di Bologna.CIG: Z65152602F
Proposta	n. PDTD-2015-524 del 04/08/2015
Struttura adottante	Sezione di Bologna
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide
Struttura proponente	Sezione di Bologna
Dirigente proponente	Corvaglia Maria Adelaide
Responsabile del procedimento	Biagi Giovanna

Questo giorno 05 (cinque) agosto 2015 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: **Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto in economia del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Sezione di Bologna.**

CIG: Z65152602F

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia;
- la D.D.G. 94 del 23/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2015 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2015";
- la D.D.G. n. 12 del 13/02/2015 recante"Sezione Provinciale di Bologna. Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione Provinciale di Bologna per l'esercizio 2015";

Premesso:

- che il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della sezione provinciale di Bologna, unitamente a tutti gli altri parchi automezzi degli altri nodi di ARPA, è stato garantito, fino al 31 luglio 2014 dalla ditta COBRA ITALIA S.p.a. attualmente VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.p.a, come da determina n. 555 del 31/07/2012;
- che con successivi atti (determina n. 561 del 30/07/2014, determina n. 896 del 23/12/2014) si è proceduto alla proroga del servizio sino al 30/06/2015;
- che da parte dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici è stata espletata sul mercato elettronico dell'Agenzia regionale Intercent-ER una procedura in economia, suddivisa in lotti territoriali, per l'affidamento biennale del servizio di manutenzione del parco automezzi di Arpa e che, come risulta da determina n. 902 del 23/12/2014, il Lotto relativo agli automezzi delle sezioni provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma,

Piacenza, Bologna e Ferrara (Importo a base d'asta € 178.000) è stato dichiarato deserto per mancanza di offerte;

- che con successiva determinazione n.476 del 21/072015, l'Area Patrimonio e Servizi Tecnici ha proceduto ad affidamento diretto in economia il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di Arpa della provincia di Bologna all'Autofficina Tamburini di Franchetto Maurizio di Bologna, ad esclusione delle sedi dei distretti territoriali di Imola e Castel di Casio per la durata di anni due (2);
- che sussiste la necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione delle auto assegnate ad entrambi i suddetti distretti territoriali decentrati al fine di garantire tale servizio a mezzo di un'officina ubicata nelle loro vicinanze;
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che il servizio di cui trattasi non è oggetto di un bando del mercato elettronico di Consip s.p.a.;
- che è stata effettuata una verifica sul mercato elettronico di Intercent-ER e, fra le ditte abilitate, non sono state rinvenute imprese presenti in grado di fornire per il distretto territoriale di Imola un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi completo oltre che di manutenzione meccanica, anche di manutenzione pneumatici e di riparazioni di carrozzeria;
- che dall'Area patrimonio e Servizi Tecnici è stata compiuta un'indagine di mercato e si è ravvisata la disponibilità della ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele avente sede legale e operativa in Via della Resistenza n.10 a Imola, C.F. e P. IVA 03301951202 ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi per il distretto territoriale di Imola della sezione provinciale di Bologna, completo oltre che di manutenzione meccanica, anche di manutenzione pneumatici e di riparazioni di carrozzeria, con le caratteristiche richieste da Arpa;
- che è stato pertanto richiesto alla ditta con lettera prot. PGBO/2015/8874 inviata tramite PEC in data 26/06/2015**,** un preventivo con allegate le condizioni di fornitura, di cui ai seguenti allegati alla presente: a) disciplinare tecnico; b) modello autocertificazione, c) modello offerta economica;
- che con lettera prot. PGBO/2015/10435 del 29/07/2015, inviata tramite PEC, la ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele ha presentato la propria offerta,

per un prezzo complessivo di euro 2.584,80 (IVA esclusa);

Valutato:

- positivamente e ritenuta congrua dalla ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele l'offerta presentata;

Considerato:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008;
- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG Z65152602F, attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- la ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 per l'affidamento dei contratti pubblici, con la quale tra l'altro dichiara di non aver commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del durc, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- che il contratto sarà perfezionato secondo lo schema in allegato sub d) con sottoscrizione da parte del direttore della Sezione Provinciale ARPA di Bologna e il legale rappresentante della ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele;

Ritenuto:

- che ricorrano le condizioni di cui all'art.125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., cioè che trattasi di acquisto non eccedente la spesa di € 40.000,00 e che pertanto possa essere affidata direttamente alla ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi del distretto territoriale di Imola della Sezione ARPA di Bologna, al prezzo complessivo di Euro 2.584,8 (IVA esclusa);

Considerato inoltre:

- che ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare tecnico potranno essere richiesti al Fornitore servizi extra-canone, per i quali dovrà essere predisposto un preventivo di spesa, soggetta a specifica approvazione da parte dell'Area Patrimonio e servizi tecnici;

- che si rende opportuno fissare un limite di importo per i servizi extra-canone, quantificato per il biennio di fornitura in € 400,00 (IVA esclusa), stimato sulla base storica per tali interventi;

Attestato:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2015-Linee guida" della D.D.G. n. 95 del 23/12/2015;

Su proposta:

- del Direttore della Sezione di Bologna, D.ssa Maria Adelaide Corvaglia, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

Dato atto:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 163/2006 e dell'art. 272 del D.P.R. 207/2010 è il responsabile del Servizio Territoriale, D.ssa Biagi Giovanna;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che la D.ssa Biagi Giovanna ha delegato il Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, per le seguenti fasi procedimentali: esecuzione e verifica di conformità del contratto;
- che è stato acquisito l parere di regolarità contabile da parte del referente amministrativo della sezione provinciale ARPA di Bologna, Nadia Maccaferri;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm., per i motivi indicati in premessa, alla ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele con sede in Imola (BO), via della Resistenza n.10 C.F. e P. IVA 03301951202 il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi

del distretto territoriale di Imola della Sezione provinciale ARPA di Bologna per il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2017 (CIG Z65152602F), al prezzo complessivo di 2.584,80 (IVA esclusa) e alle condizioni di fornitura di cui alla richiesta di preventivo prot. 8874 del 26/06/2015 e relativi allegati;

2. di dare atto che il contratto sarà perfezionato secondo lo schema in allegato sub d) , con la sottoscrizione da parte del direttore della sezione provinciale di Bologna e il legale rappresentante della ditta Officina Berti s.n.c. Di Berti Stefano e Signorin Rachele;
3. di dare atto che, nel corso di durata del contratto, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare tecnico, potranno essere richiesti al Fornitore servizi extra-canone, fino al limite di importo di € 400,00 (IVA esclusa);
4. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che l'importo totale di Euro 3.153,46 (IVA inclusa), avente natura di "Manutenzioni" sottoconto "Manutenzioni veicoli" relativo al presente provvedimento, è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, attribuendo la quota di € 525,56 per l'esercizio 2015, la quota parte di € 1.576,68 per l'esercizio 2016 e la quota parte di € 1.051,12 per l'esercizio 2017;
6. di dare atto che l'importo totale di Euro 488,00 (Iva inclusa), previsto per eventuali interventi extra canone, avente natura di "Riparazioni" sottoconto "riparazione veicoli" è compreso nel conto economico annuale e pluriennale e le quote che si renderanno necessarie saranno imputate sui rispettivi budget di competenza;
7. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nel Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con D.D.G. n. 4 del 31.01.2014.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(D.ssa M. Adelaide Corvaglia)

N. Proposta: PDTD-2015-524 del 04/08/2015

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto in economia del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Sezione di Bologna.CIG: Z65152602F

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 05/08/2015

Il/La Responsabile Amministrativo/a

ALLEGATO A)

DISCIPLINARE TECNICO

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DI ARPA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA – distretto di Imola (BO) -

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Art. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 4 RESPONSABILITA'

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del parco automezzi dell'ARPA Emilia Romagna nel prosieguo più brevemente denominata Amministrazione Committente, della sezione di Bologna distretto di Imola (BO).
L'elenco degli automezzi oggetto del presente appalto e le relative informazioni tecniche sono riportati negli allegati al presente disciplinare.
Più in dettaglio il servizio di gestione e manutenzione deve comprendere incluse nel canone le prestazioni di seguito descritte.
Manutenzione ordinaria. Per "manutenzione ordinaria" si intende il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.), comprese, quando sia ritenuto necessario dall'appaltatore, l'inversione delle gomme, l'equilibratura e la convergenza, *S*i intendono comprese nella manutenzione ordinaria tutte le operazioni necessarie alla sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quanto altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante; la fornitura e il rabbocco del liquido per la pulizia dei vetri che nella stagione invernale dovrà essere del tipo anticongelante; la sostituzione delle spazzole dei tergicristallo (anteriori e posteriori) usurate.
Manutenzione straordinaria. Per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difetti o guasti non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso. Resta inteso che l'importo complessivo delle riparazioni non può eccedere il valore del contratto stipulato tra le parti. Ogni intervento il cui importo preventivato sia superiore all'importo del canone biennale dell'automezzo dovrà essere oggetto di specifico accordo tra le parti.
Manutenzione pneumatici: sostituzione delle gomme da invernali a estive e viceversa secondo le normative emanate dai vari enti compreso deposito e tenuta delle gomme; verifica dello stato di usura delle gomme con l'indicazione di quando eseguire la sostituzione, riparazione per foratura degli pneumatici, sostituzione degli pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza. Restando a carico di Arpa la sostituzione degli pneumatici e la fornitura di nuovi pneumatici invernali.
Revisioni, controllo emissioni, tasse governative: gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli (Art.80 "Nuovo Codice della Strada" Dec.Leg.vo n.285/92e successive modificazioni) inclusa la preparazione meccanica dei medesimi veicoli in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Per tali servizi è previsto il solo rimborso dei costi dei bolli e delle tasse governative mentre la revisione (inclusi eventuale trasporto del mezzo in un centro autorizzato e revisione meccanica) si intende compresa nel canone. Delle revisioni periodiche dei veicoli dovrà essere data comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni. La revisione dovrà essere eseguita entro un giorno lavorativo,salvo il tempo necessario per la messa a norma dell'autovettura, dalla data di consegna del veicolo presso l'officina autorizzata;
- gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche delle bombole di metano e GPL montate sui veicoli Arpa; con comunicazione delle date di scadenza ;
- controllo delle emissioni di scarico e servizio "bollino blu". Il controllo dovrà essere eseguito entro un giorno lavorativo dalla data di consegna del veicolo presso l'officina autorizzata .
Sistema informativo di manutenzione : per la gestione del servizio di reportistica degli interventi eseguiti sulle vetture il fornitore, dopo l'avvenuta esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, e comunque entro una settimana, dovrà procedere all' inserimento delle informazioni relative alle attività svolte in apposito sito internet, predisposto da ARPA. Le informazioni relative agli interventi eseguiti sulle vetture dovranno almeno riguardare:la data di ingresso in officina, il Nodo di appartenenza, la targa, il modello, il tipo di manutenzione eseguita

(ordinaria, straordinaria) o tipo di controllo eseguito (controllo olio, pressione gomme, rabbocchi, sostituzione spazzole del tergicristallo, equilibratura gomme, ecc) sostituzione gomme , tagliando generale da dettagliare in maniera esaustiva e chiara, canone o extracanone (in quest'ultimo caso il costo dell' intervento diviso per materiali e manodopera) nominativo del punto di assistenza, km rilevati dall'officina, data riconsegna vetture.
Cronoprogramma:,gestione del programma delle manutenzioni mediante compilazione di un cronoprogramma, secondo lo schema allegato al presente disciplinare tecnico, da inviare in forma elettronica al seguente indirizzo e-mail nmaccaferri@arpa.emr.it a cura del fornitore aggiudicatario entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Recapito telefonico : indicazione, nella formulazione dell'offerta, di un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione dei giorni festivi, dei giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto, al quale rivolgersi per ogni necessaria assistenza nell'esecuzione del contratto.

Art. 2 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto del servizio dandone preventiva comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria la quale sarà tenuta ad inoltrare all'Amministrazione committente per iscritto, entro e non oltre 8 gg di calendario dal ricevimento della comunicazione, la relativa variazione economico - finanziaria del canone.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per la ditta aggiudicataria di risoluzione anticipata del contratto.
Per effetto delle sopra citate modifiche, nell'ipotesi di vendita o eliminazione di alcuni degli automezzi gestiti, il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente ridotto per la cifra corrispondente ai canoni periodici per ciascuno degli automezzi estromessi.
Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Art. 3.- MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.

Tempi di intervento
Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà della Amministrazione committente dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione presso i centri di assistenza massimo di 24 ore dalla richiesta. La durata delle lavorazioni dovrà avere come riferimento i tempi indicati dalle case costruttrici, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire, nei tempi indicati, l'intervento dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.
In questi ultimi casi l'officina dovrà comunicare al richiedente l'intervento le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.
L'officina al momento della consegna del veicolo ed in riferimento alle tempistiche sopra indicate , dovrà comunicare la "data di riconsegna dello stesso".

Modalità di richiesta degli interventi

I servizi di manutenzione verranno eseguiti a seguito di richiesta da parte dell'assegnatario del mezzo presso le officine della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare preventivamente , per ogni autoveicolo, quando eseguire le revisioni e/o il tagliando di manutenzione in base al chilometraggio o altro parametro, mediante la consegna di apposito piano complessivo degli interventi (cronoprogramma).

Servizi extracanone.

I servizi richiesti ma non rientranti nel canone saranno eseguiti previa richiesta degli assegnatari dei mezzi o dall'Area Patrimonio e Servizi Tecnici .
Per tali interventi verrà richiesto all'appaltatore un preventivo di spesa specifico che dovrà essere formalmente approvato dall'Area Patrimonio e Servizi Tecnici di Arpa. Qualora si ravvisassero degli scostamenti dal preventivo di spesa approvato sarà obbligo della società aggiudicataria darne comunicazione prima di procedere alla fatturazione.
La ditta aggiudicataria si impegna a:

1. gestire le riparazioni di carrozzeria, previa accettazione da parte di Arpa del preventivo già pre-verificato dal Fornitore, con oneri di riparazione a carico di Arpa;
2. sostituire le bombole di metano o GPL;
3. effettuare i servizi descritti nel presente capitolato anche per i mezzi non inclusi nell'elenco di quelli a canone. Rientra in questa tipologia anche la revisione dei mezzi speciali - laboratori mobili. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti e garantiti con le stesse modalità previste per le vetture a canone;
4. effettuare le riparazioni derivanti da sinistro.

Esecuzione e garanzia degli interventi.

L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della Amministrazione committente.
Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, l'Amministrazione committente potrà imporre senza ulteriore onere l'effettuazione delle prestazioni richieste.
L'Amministrazione committente si riserva di denunciare, ai sensi dell'art.1495 C.C., i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento dell'automezzo da parte dell'Amministrazione committente.
La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dall'Area Patrimonio e servizi tecnici. Qualora al termine dell'istruttoria le controdeduzioni dovessero essere respinte e permanere i vizi rilevati, la ditta dovrà provvedere ad eliminare i vizi rilevati entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Art. 4 - RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è responsabile per:

a) danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
b) utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
c) ritardi nella presa in carico/riconsegna degli automezzi.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.

ALLEGATI:
ELENCO AUTOMEZZI
SCHEMA CRONOPROGRAMMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46/47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto_____, nato a _____il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____codice fiscale n. _____e partita IVA n. _____ di seguito denominata "Impresa"

DICHIARA

di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nella richiesta di offerta per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco auto del Distretto di Imola

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA altresì

1) che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, con sede in _____ Via _____, n. ____, CAP _____, costituita con atto del _____, capitale sociale deliberato Euro _____, capitale sociale sottoscritto Euro _____, capitale sociale versato Euro _____,
2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

…….. … %

…….. … %

…….. … %

…….. … %

…….. … %

_____

totale 100 %

3) che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri) i cui titolari o membri sono:

□ Amministratore unico

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:_____;

□ Consiglio di amministrazione

- nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato)_____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____ _____;
- nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Consigliere)_____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

4) di essere a piena e diretta conoscenza che a carico del/dei titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica/socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, del direttore tecnico attualmente in carica, non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso, di seguito i nominativi:[1]

NOME	DATA e LUOGO DI NASCITA E RESIDENZA	CARICA RIVESTITA

5) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 4), che hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno precedente la data di pubblicazione della procedura in oggetto è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o nei cui confronti sono stati emessi decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, e di aver acquisito tali notizie

[1] Inserire sempre i nomi dei soggetti in carica di cui al presente punto, con l'indicazione del nominativo, dei dati anagrafici e della carica rivestita.

nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso di seguito i nominativi:[2]

NOME	DATA e LUOGO DI NASCITA E RESIDENZA	CARICA RIVESTITA	DATA CESSAZIONE

6) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4) e 5), è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;

7) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,

8) che l'impresa, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. _____dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che per il controllo dei requisiti dichiarati è competente la Provincia di…..Ufficio….Tel……fax….;

9) che questa impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;

10) che questa impresa è in possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare. Per gli adempimenti di competenza, si indica:

- recapito corrispondenza:
  - ❑ sede legale
  - ❑ sede operativa
  - ❑ e-mail
  - ❑ fax
- totale dipendenti ditta: n._____
- totale addetti al servizio: n._____
- C.C.N.L. applicato:_____
- Enti previdenziali:

INAIL: codice ditta_____Posizioni Assicurative Territoriali_____

INPS: matricola azienda_____sede competente_____

Ovvero

[2] Compilare questo punto solo se sussistono soggetti cessati dalle cariche di cui al punto precedente e nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito.

Posizione contributiva individuale_____INPS sede competente_____

11) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

12) che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta gara in subappalto;

OPPURE

che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto nella misura non superiore al ____% le seguenti attività:

_____
_____
_____

nel rispetto delle condizioni stabilite nell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006;

13) di essere a conoscenza che Arpa si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

14) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo il perfezionamento del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

15) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, ivi incluse quelle di cui agli art. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in (città e CAP) _____Via _____n.___tel._____, ed autorizza espressamente l'inoltro delle comunicazioni al presente numero di fax_____ oppure all' indirizzo di posta elettronica certificata _____nominativo di riferimento (cognome, nome, indirizzo e-mail)_____.

_____, lì _____ . Firma

_____

AVVERTENZE

La presente dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta, a pena di nullità, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, si allega copia fotostatica della procura.

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l´Ambiente dell´Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche ARPA o Agenzia), con sede legale in Bologna, Via Po, 5 - 40139 Bologna, in persona della D.ssa Maria Adelaide Corvaglia, Direttore della Sezione Provinciale di Bologna;

E

Officina Berti s.n.c. di Berti Stefano e Signorin Rachele, sede legale in Imola, via della Resistenza n.10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna, P. IVA 03301951202, domiciliata ai fini del presente atto in Imola Via della Resistenza n.10, in persona della sig.ra Signorin Rachele legale rappresentante giusti poteri i allo stesso conferiti (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare tecnico e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
c) che, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente;
d) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
   a. dalle clausole del presente Contratto e in particolare dal Disciplinare Tecnico, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
   c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alla prestazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi del Distretto territoriale di Imola, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 4 Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte di ARPA.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
4. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
5. Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Il responsabile del Procedimento verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 5 Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARPA.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico;
b. manlevare e tenere indenne ARPA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire ad ARPA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
e. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 7 Varianti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 311, del DPR 207/2010 l'ARPA potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte e ai prezzi unitari di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato.
4. Arpa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 311, comma 3, DPR N. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo.
5. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Arpa

purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

6. Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata da Arpa nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:

Articolo 9 Corrispettivi

1. Il corrispettivo complessivo biennale per l'esecuzione del presente contratto è pari ad euro 2.584,80 (duemilacinquecentoottontaquattro/80) IVA esclusa, determinato sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Disciplinare Tecnico.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della ARPA.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che

venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

Articolo 11 Adeguamento dei prezzi

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione deve essere mensile posticipata e deve comprendere i canoni da corrispondere per ciascuno dei veicoli oggetto dell'appalto.

2. Le fatture devono essere intestate ad ARPA- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- ✓ numero e data fattura
- ✓ data di emissione
- ✓ ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- ✓ oggetto della fornitura importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- ✓ scadenza della fattura
- ✓ codice identificativo di gara (CIG:Z65152602F)
- ✓ qualsiasi altra informazione necessaria

3. Le prestazioni eseguite non incluse nel servizio a canone oggetto del presente appalto, dovranno essere fatturate separatamente e riportare gli stessi dati di cui sopra nonché il riferimento del preventivo, la targa, la descrizione degli interventi eseguiti e il corrispettivo dovuto conformemente ai preventivi autorizzati dall'Amministrazione committente;

4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFFRF4,** reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

5. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

6. Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

7. I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica sopra riportato.
8. Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione.
9. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
10. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
11. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.
13. L'importo delle fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie:

……..

15. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. , pena la nullità assoluta del presente Contratto.
   Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 14 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme

di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 Penali

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Disciplinare Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARPA le penali di seguito riepilogate. Più precisamente, il ritardo nella riconsegna del veicolo, l'esecuzione della prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, la mancata o ritardata comunicazione della data di revisione meccanica o delle bombole di metano o gpl, il mancato inserimento nel sistema informativo dell'avvenuta esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione comporteranno l'applicazione della penale.
2. L'applicazione delle penali, stimata del 1 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ARPA per gli acconti e per i pagamenti a saldo .
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso ARPA ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5(cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 16 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ARPA delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17 Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, ARPA potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r,il Contratto nei seguenti casi:

a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 5 (cinque) documenti di contestazione ufficiale;
b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente articolo "Penali";
c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
j) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R Arpa per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare

risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

Articolo 18 Recesso

1. ARPA ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o 'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o da Intercent-er a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 19 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpa e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado

di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto ed i singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 21 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ARPA, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22 Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella sig.ra Signorin Rachele il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ARPA.
2. I dati di contatto del Responsabile sono: telefono 0542/1891340 email: bertisnc@virgilio.it

Articolo 23 Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente ad ARPA sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

Articolo 24 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa

/sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 25 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 26 Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'esecuzione del contratto;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'ineseguibilità del contratto in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) il Titolare del trattamento dei dati personali è Arpa Emilia-Romagna
g) Responsabile del presente trattamento di dati personali è il Direttore della Sezione provinciale di Bologna: Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia.

Articolo 27 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente

nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARPA

Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente dell´Emilia-Romagna

Il Direttore della Sezione Provinciale Arpa di Bologna

D.ssa Maria Adelaide Corvaglia

_____

IL FORNITORE

Officina Berti s.n.c. di Berti Stefano e Signorin Rachele

Il Legale Rappresentante

Rachele Signorin

_____

Bologna, …….